



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/23 DEL 19.06.2024

Oggetto: Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi). Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022, Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio". Approvazione preliminare ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio introduce la presente proposta illustrando le ragioni sulle quali si fonda il recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022, concernente "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".

L'Assessore premette che la professione di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" è una figura professionale prevista dall'art. 20 del c.d. "Codice del Turismo" approvato con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano".

Nelle more dell'adozione del citato decreto, poiché sussisteva un vuoto normativo, le Regioni e le Province autonome, anche al fine di evitare un blocco delle procedure abilitative, avevano disciplinato in modo autonomo la figura professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio".

La Regione Sardegna perciò, analogamente alle altre Regioni e Province autonome, continuava ad applicare la propria normativa in materia, contenuta nella legge regionale 18.12.2006, n. 20, nello specifico, gli artt. 3, 6 e 7, che definivano le caratteristiche e i requisiti del "Direttore tecnico di agenzia di viaggio" e la relativa modalità abilitativa.

Questo vuoto normativo, costituito dalla mancata adozione del decreto attuativo previsto dall'art. 20, del D.Lgs. n. 79/2011, aveva creato significative differenze nelle legislazioni regionali sia in relazione ai requisiti professionali che alle modalità abilitative e ciò aveva comportato delle ripercussioni negative in termini di riconoscimento reciproco dei titoli abilitativi rilasciati ai fini dello svolgimento dell'attività nei diversi ambiti territoriali di competenza.



Per colmare il vuoto normativo descritto, protrattosi per un decennio, all'esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, avente ad oggetto lo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito di questa intesa, il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) "Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo" che è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo avvenuta il 6 agosto 2021.

Il predetto decreto, nel determinare i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) dispone anche che l'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome previo accertamento del possesso dei medesimi da parte dei richiedenti.

L'abilitazione, che ha valore su tutto il territorio nazionale, viene rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base di titoli o, previa frequenza di specifico corso di formazione, al superamento di un esame finale (art. 2, comma 7, lettera e)) o, ancora, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma non attivi i corsi (di cui alla richiamata lettera e)), previo superamento di apposito esame bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma.

Inoltre, il D.M. individua un ulteriore percorso di abilitazione al comma 8 dell'art. 2, ove richiama e fa proprio quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto l'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell'Allegato IV, del D.Lgs. n. 206/2007.

Quest'ultima forma di riconoscimento si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi



professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Il riconoscimento opera a favore del cittadino comunitario che abbia svolto attività professionale in paesi UE fuori dal territorio nazionale e la procedura è incardinata in capo al Ministero del Turismo, in virtù del comma 1, lett. i-bis), dell'art. 5, del D.Lgs. n. 206/2007, introdotto dall'art. 13, comma 5, lett. b), della legge 13.12.2023, n. 190.

La disciplina richiamata rappresenta una disposizione di favore per lo straniero (comunque cittadino UE) e deve essere applicata anche in favore del cittadino italiano, posto che in caso contrario si determinerebbe un'ipotesi di manifesta discriminazione, espressamente vietata dall'art. 53 (Parità di trattamento) della legge n. 234/2012, recante le (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), secondo cui: "Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea".

Per questa ragione compete invece alle singole Regioni il riconoscimento dei requisiti delle qualifiche professionali ex art. 29, del D.Lgs. n. 206/2007, nel caso di attività lavorative assimilate a quelle elencate dal citato art. 29 ma svolte nel territorio nazionale, come enunciato anche nell'art. 2, comma 8, del D.M. n. 1432/2021.

L'Assessore prosegue precisando che il punto 3.3 dell'Accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo, sebbene ammetta espressamente la possibilità delle Regioni di effettuare detto riconoscimento ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 206/2007, per le attività svolte nel territorio nazionale, non dispone nulla riguardo al percorso abilitativo basato sul riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita.

Pertanto, si rende necessario colmare tale carenza, stabilendo le fattispecie ammissibili per detto riconoscimento, nel rispetto dell'art. 29, del D.Lgs. n. 206/2007, secondo uno schema seguito anche da altre Regioni, contenute nell'allegato B della presente proposta e demandando al Servizio competente della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigiano e Commercio l'emanazione di eventuali disposizioni di dettaglio.

L'Assessore prosegue illustrando i tratti salienti del D.M. n. 1432/2021 che stabilisce:

- i requisiti professionali;



- la competenza al rilascio dell'abilitazione;
- i percorsi di abilitazione.

In dettaglio il D.M., pur in presenza di diversi percorsi abilitativi (semplificando: titoli o esame), stabilisce requisiti soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere, a prescindere dal percorso abilitativo, di seguito riportati.

1. Requisiti soggettivi:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Requisiti formativi:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.

3. Requisiti linguistici:

- a) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento



della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Sulla scorta di quanto sinora esposto ne è derivato che, con l'entrata in vigore del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare, senza necessità di ulteriori formalità o adempimenti le abilitazioni professionali per titoli in base al combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 con riferimento alle lettere da a) a d), del D.M. 1432/2021 nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 206/2007.

Inoltre, nel verbale della Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021, punto 29) viene riportato che le Regioni "hanno altresì deciso di avviare un percorso per dotarsi di un unico format per gli esami" al fine di garantire un'uniformità sostanziale a livello nazionale e che "è necessario condividere l'articolazione di dettaglio del corso di formazione, diversamente a fronte di una stessa durata e dell'indicazione generica delle materie, è verosimile che si verifichino differenze a livello territoriale che potrebbero impattare sulla validità nazionale dell'abilitazione".

Occorreva quindi, ai fini di dare piena attuazione al D.M. n. 1432/2021, che le Regioni e le Province autonome procedessero a definire in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome un apposito accordo concernente:

- 1) l'articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), del D.M.;
- 2) la definizione di un unico format per gli esami previsti all'art. 2, comma 7, lett. e) ed f), del D.M..

Entrambi i punti sono stati oggetto di formale accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2022, Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17, oggetto dell'odierna proposta di recepimento.

Con il predetto accordo, all'esito delle attività istruttorie svolte, e coerentemente con quanto sinora esposto, sono state approvate le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", unitamente ai suoi allegati costituiti da:

1. Standard professionale e formativo del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
2. Format esame di abilitazione;
3. Format attestato di qualificazione;
4. Modello istanza di abilitazione (art. 2 del D.M. 1432/2021);
5. Format attestato di abilitazione (art. 2 del D.M. 1432/2021).



L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a questo punto, precisa che i requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal D.M. non coincidevano con quelli sanciti dalla vigente normativa regionale.

Per adeguarsi alla nuova disciplina, la Regione Sardegna ha dovuto, innanzitutto, novellare la propria legislazione in materia, la già citata L.R. n. 20/2006, dovendo compiere le necessarie modifiche propedeutiche al recepimento della nuova disciplina, che ha abrogato i registri regionali.

Per tale ragione si è dovuto, innanzitutto, adattare la legislazione regionale alle novità introdotte dal D.M. 5.8.2021.

Nel dettaglio, si è provveduto a innovare la L.R. n. 20/2006 nei seguenti punti:

- art. 3: novellando tutto l'articolo 3, rendendolo conforme alle novità introdotte dal D.M. 5.8.2021;
- art. 7, comma 1, lett. c), abrogando la disposizione, non essendo più previsto un tirocinio certificato;
- art. 9, comma 3, e art. 11, comma 1: rendendo conformi le disposizioni al nuovo regime abilitatorio, abrogando l'obbligo della necessaria iscrizione al Registro regionale.

In termini analoghi, la L.R. 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è stata novellata nei seguenti punti che riguardavano le agenzie di viaggio e turismo:

- art. 42, comma 1, lett. c): ampliando la categoria dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di direttore tecnico non solo a coloro che sono iscritti nell'apposito registro regionale ma anche ai soggetti abilitati, in conformità del D.M. n. 1432/2021.

Dopo avere adattato la legislazione regionale al nuovo assetto contenuto nel citato decreto ministeriale, per quanto innanzi esposto, ai fini di completare il percorso di attuazione al D.M. 1432 /2021 e all'accordo del 16.3.2022 sancito in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17), si rende pertanto necessario recepire nell'ordinamento regionale le Linee guida in argomento.

Infine, l'Assessore precisa che, sebbene sia venuto meno il Registro regionale dei Direttori tecnici delle Agenzie di viaggio, recependo il suggerimento contenuto nel punto 6 "Elenco ricognitivo" delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022, l'allegato B alla



presente proposta prevede la costituzione di un elenco, con funzione meramente ricognitiva, tenuto dal Servizio competente della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dove sono annotate le abilitazioni rilasciate dalla Regione Sardegna.

La necessità dell'elenco in argomento è data dalla considerazione che questo strumento assolve a una esigenza di tipo conoscitivo e informativo, a tutela dell'affidamento del pubblico e della clientela. Sussiste, parimenti, una medesima necessità da parte delle pubbliche amministrazioni (diverse da quella che ha proceduto al rilascio dell'attestato di abilitazione) per finalità di verifica o controllo, ad esempio, sulle dichiarazioni rese in sede di invio telematico mediante il SUAPE della comunicazione autocertificativa relativa all'attività di Agenzia di viaggio e turismo, oppure ancora al fine di contrastare le forme di abusivismo della professione, agevolando così le attività di vigilanza degli Enti competenti.

Per queste ragioni, si ritiene preferibile la costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di "direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", con funzioni meramente ricognitive e non costitutive, in ossequio ai nuovi principi informativi contenuti nel D.M. n. 1432/2021.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio termina la sua disamina riferendo che il testo delle direttive proposto ha ricevuto l'approvazione dei rappresentanti delle categorie interessate, in occasione dell'incontro tenuto presso l'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in data 17 maggio 2024.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta regionale di:

- prendere atto delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022 di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che approvano, tra l'altro, le modalità omogenee sul territorio nazionale in merito all'abilitazione all'esercizio della professione, al rilascio degli attestati di qualificazione professionale e di abilitazione nonché gli allegati modelli;
- approvare, in via provvisoria, le modalità per il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sul territorio nazionale di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevedono anche la



costituzione dell'elenco ricognitivo delle abilitazioni riconosciute dalla Regione Sardegna nonché le indicazioni sull'efficacia del Registro regionale di cui all'art. 6, della L.R. n. 20/2006 e che saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 20/2006, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia;

- dare mandato al servizio competente della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di approvare l'eventuale disciplina di dettaglio che dovesse rendersi necessaria nonché la relativa modulistica, coerente con le prescrizioni contenute negli allegati A e B della presente deliberazione, successivamente alla approvazione, in via definitiva, della stessa deliberazione e dei suoi allegati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prendere atto delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo", approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che approvano, tra l'altro, le modalità omogenee sul territorio nazionale in merito all'abilitazione all'esercizio della professione, al rilascio degli attestati di qualificazione professionale e di abilitazione nonché degli allegati modelli;
- di approvare, in via provvisoria, le modalità per il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sul territorio nazionale di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevedono anche la costituzione dell'elenco ricognitivo delle abilitazioni riconosciute dalla Regione Sardegna nonché le indicazioni sull'efficacia del Registro regionale di cui all'art. 6, della L.R. n. 20/2006 e che saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 20/2006 al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia;
- di dare mandato al competente servizio della Direzione generale dell'Assessorato del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/23
DEL 19.06.2024

Turismo, Artigianato e Commercio di predisporre la eventuale disciplina di dettaglio che dovesse rendersi necessaria nonché la relativa modulistica, coerente con le prescrizioni contenute negli allegati A e B della presente deliberazione, successivamente alla approvazione, in via definitiva, della presente deliberazione e dei suoi allegati.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde